



COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio dei Comuni di Enna

Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale

n. 313 del 03.08.2022

AVVISO PUBBLICO

-ANNUALITA' 2021 -

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

ARTICOLO 1
DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 54.259,97 a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021.

ARTICOLO 2
CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244, art. 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 3
SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono le **nuove attività economiche** che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Cerami.

Per **nuove attività economiche** si intendono:

1. Le attività costituite **dopo la pubblicazione** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.09.2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021.
2. Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese **che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso, ovvero mediante l'attivazione di attività aventi nuovi codici ATECO con diversa classificazione.**

3. Le attività “costituendi”, ovvero le attività non ancora costituite al momento della presentazione dell’istanza, con l’esplicito l’impegno, da manifestare nell’istanza medesima, di avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva (unità locale).

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale o a trasferire la titolarità dell’attività ad altri soggetti (c.d. subentro).

I richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o, nel caso in cui trattasi di attività a costituirsi impegnarsi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

I Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

II Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del c.c.;

III Frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

IV Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

V Delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

VI Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

VII Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove

applicabile.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 4 SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sulla ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. UE 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
- b) opere murarie ed impiantistiche, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) programmi informatici, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- e) polizze assicurative. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato

- dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- i beni acquistati a fini dimostrativi;
- imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- l'avviamento;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati **esclusivamente** attraverso strumenti idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 5 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell'investimento da realizzare*.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

*Esempio

Numero totale delle domande presentate: 2

DISPONIBILITA' FINANZIARIA €.	54.259,97
-------------------------------	-----------

				PESO IN %
SPESA	IMPRESA	1	€.	55.000,00
				63,95%
SPESA	IMPRESA	2	€.	31.000,00
				36,05%
TOTALE			€.	86.000,00
				100,00%

CONTRIBUTO IMPRESA 1	€.	34.699,25
CONTRIBUTO IMPRESA 2	€.	19.560,72

TOTALE	€.	54.259,97
--------	----	-----------

Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

ARTICOLO 6 CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno della economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 4 e 5, secondo i format allegati.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 15/09/2022 tramite Pec a: protocollo.cerami@pec.it.

Per le attività a costituirsi, non munite di un account PEC, possono presentare le domande di contributo presso Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di cui punto precedente.

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di CERAMI oppure disponibile presso gli uffici comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- Preventivi;
- In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
- ALLEGATO B - Piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf che in formato excel);

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'art. 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare della

dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

- presenza degli allegati di cui all'articolo 8, comma 5.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle istanze irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 9

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte dell'assistente tecnico esterno, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;

- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://comune.cerami.en.it/>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato, al soggetto beneficiario.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 2 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di

codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 4 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dagli uffici preposti.

Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

1. A stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, deve essere corredato della seguente documentazione:
 - relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
 - dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
 - copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
 - copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
2. Il saldo del contributo sarà erogato dietro presentazione di apposita richiesta nonché della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
 - La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata al precedente punto 1);
 - Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

ARTICOLO 11 RESPONSABILE DATI E INFORMAZIONI

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento dati ed informazioni è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio

- finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 14;
 - comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 13 CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 14 REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

- a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013.
- b) La revoca delle agevolazioni e commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.
- c) A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15 INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande.
Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
- Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Cerami, Sportello Unico per le Attività produttive.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 16 TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.cerami@pec.it

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato all'albo istituzionale e sul sito web del Comune di Cerami

Allegati

- Allegato A: Modulo di domanda;
- Allegato B: Piano economico proposta progettuale.

FAQ

Domanda: Cosa si intende per nuova attività economica?

Risposta: Con nuove attività economiche si intendono:

- le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
- le imprese che al momento della presentazione della domanda sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del DPCM 30 settembre 2021 – GURI n. 296 del 14.12.2021;
- per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.
- per attività “costituenda” si intende l’attività non ancora esistente, a costituirsi e da iscriversi alla CCIAA netro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale

Domanda: Ho un’attività commerciale all’interno del territorio comunale e voglio aprire un nuovo punto vendita sempre all’interno del territorio comunale, posso presentare domanda?

Risposta: Sì, può presentare domanda in quanto avvierà una nuova unità operativa.

Domanda: Ho un’attività con codice ATECO 47.22.00 e voglio ampliare l’offerta con un codice ATECO 47.24, posso presentare domanda?

Risposta: Sì, perché come specificato all’articolo 4 dell’Avviso, per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con diversa classificazione.

Domanda: I professionisti possono essere beneficiari degli aiuti?

Risposta: No, i professionisti non rientrano nella categoria dei beneficiari a meno che fra i codici ATECO indicati in visura non sia presente anche un’attività di natura commerciale regolarmente effettuata. La fattispecie deve essere anche confermata con l’iscrizione all’ INPS Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali.

Domanda: I pagamenti devono essere tutti tracciati?

Risposta: Tutti i pagamenti, pena la loro inammissibilità, devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Domanda: C’è un importo massimo del contributo?

Risposta: L’importo massimo, in linea teorica e nel caso in cui dovesse essere presentata una sola domanda di agevolazione, coincide con l’intera dotazione finanziaria.

Domanda: Posso presentare domanda di agevolazione in qualità di costituenda e una volta constatato l’entità dell’agevolazione spettante decidere se continuare o meno il progetto?

Risposta: Sì, risponderà all’Avviso in qualità di COSTITUENDA e potrà decidere se accettare o meno il contributo.

Difatti, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, all’accettazione dell’aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell’avvio dell’attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Domanda: Quali sono le caratteristiche del contributo?

Risposta: L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell'investimento da realizzare.

Tutte le istanze riceveranno la stessa intensità di aiuto in termini percentuali sul progetto presentato.

Domanda: Sono un'impresa agricola con attività agricola esclusiva, posso partecipare al Bando?

Risposta: Si.

Domanda: Al fine della concessione del contributo, deve essere applicata la disciplina in tema di DURC?

Risposta: Come disposto dal D.M. 30.01.2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23.12.2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii. Sarà quindi compito del responsabile del procedimento verificare la regolarità del DURC prima del pagamento.

Domanda: L'IVA, nel caso di Regime Forfettario, come deve essere trattata?

Risposta: In linea generale, per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA. Nel caso invece in cui la stessa non sia recuperabile dal beneficiario verrà considerata quale componente del costo ammissibile.

A tal riguardo sarà utile evidenziare, attraverso una autodichiarazione o in forma libera all'interno del modulo di domanda, la circostanza.

Domanda: Cosa deve essere allegato al MODULO DI DOMANDA?

Risposta: Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
2. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
3. Preventivi;
4. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità;
5. ALLEGATO B, piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf firmato dal richiedente che in formato excel);

Domanda: Come è liquidato il contributo concesso?

Risposta: Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

Domanda: Una volta ammesso a contributo, dopo quanto tempo posso alienare i beni oggetto dell'agevolazione?

Risposta: Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi **tre anni**, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013 costituiscono causa di revoca parziale delle agevolazioni.